

PROVINCIA DELLA SPEZIA

REGOLAMENTO DEI CONTRATTI

*Approvato con atto Consiglio Provinciale
n. 29 del 30.3.2001*

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONE GENERALI - Artt. 1 - 3

TITOLO II - LAVORI - Artt. 4 - 15

TITOLO III - SERVIZI

Capo I° Incarichi di collaborazione esterna e prestazioni d'opera intellettuale - Artt. 16 - 25

Capo II° Servizi strumentali diversi - Artt. 26 - 30

TITOLO IV - FORNITURE DI BENI - Artt. 31 - 34

TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE - Artt. 35 - 38

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Oggetto

Il presente Regolamento disciplina gli aspetti organizzativi e particolari delle procedure necessarie per assicurare alla Provincia le prestazioni utili al raggiungimento dei propri scopi, fatta salva la generale applicazione della normativa europea, nazionale e regionale al momento vigente, alla quale si fa espresso rinvio.

Art. 2 Competenze

Le procedure disciplinate dal presente Regolamento sono, di regola, di competenza dei Dirigenti dei vari uffici nei quali si articola l'organizzazione della Provincia,

In caso di procedura riguardante prestazioni di interesse di più uffici, è riconosciuta la competenza del Dirigente nel cui piano esecutivo di gestione è stato inserito il relativo stanziamento.

Di regola le procedure formali, aperte o ristrette, quali l'asta pubblica, la licitazione anche se semplificata e l'appalto concorso, sono svolte, nell'interesse di ogni ambito, da parte dell'ufficio contratti - Area Amministrazione Generale

In caso di prestazioni comportanti spesa non compresa in alcun P.E.G., la Giunta Provinciale provvede preliminarmente all'individuazione del Dirigente competente e quindi assegna allo stesso il relativo stanziamento.

Art. 3 Adeguamento valori

All'inizio di ogni anno solare, tutti i valori indicati nel presente regolamento sono adeguati tenuto conto delle variazioni intervenute nell'indice "costo della vita" rilevato ed edito a cura dell'Istituto Nazionale di Statistica.

In ogni caso i valori indicati nel presente regolamento si intendono al netto degli oneri fiscali.

TITOLO II LAVORI

Art. 4 Oggetto

Il presente titolo disciplina gli aspetti organizzativi nonché i criteri e le modalità di affidamento dei lavori occorrenti per il raggiungimento dei fini istituzionali, fatta salva l'applicazione della normativa europea, statale e regionale vigente nella specifica materia, in particolare per quanto riguarda la procedura di scelta del contraente.

Art. 5 Disposizioni organizzative

Sulla base del programma triennale approvato dal Consiglio provinciale, la Giunta provinciale provvede:

- a) al reperimento e stanziamento delle necessarie risorse;
- b) all'individuazione del Dirigente competente;
- c) all'assegnazione delle risorse allo stesso Dirigente.

Il Dirigente individua una delle procedure previste nei successivi articoli di questo Titolo II per l'esecuzione dei lavori e nomina il Responsabile Unico del Procedimento.

Lo stesso R.U.P. propone al dirigente dell'area di appartenenza l'acquisizione di tutte le altre forme di collaborazione necessarie per la realizzazione del progetto, quali, ad esempio e se occorrente, l'opera di professionisti esterni per calcoli strutturali, perizie geotecniche, impianti tecnologici, nonché l'opera di altri uffici provinciali per l'espletamento della gara d'appalto, della procedura di acquisizione forzosa di aree, per l'ottenimento di autorizzazioni diverse in materia urbanistica, ambientale oppure attinenti alla difesa del suolo.

Art. 6 Lavori in economia - Definizione

Sono eseguibili in economia, secondo le modalità di cui ai successivi articoli, i seguenti lavori:

- a) manutenzione o riparazione di opere o impianti in conseguenza di eventi imprevedibili o comunque in caso di somma urgenza;
- b) manutenzione di opere o impianti di importo non superiore a 50.000Euro;
- c) interventi non programmabili in materia di sicurezza;
- d) lavori urgenti ed indifferibili dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di gara;
- e) lavori urgenti ed indifferibili da eseguirsi nell'ambito delle funzioni riconosciute all'Ente in materia di protezione civile;
- f) lavori necessari per la compilazione dei progetti;
- g) servizio di sgombero neve nonché di rimozione frane e smottamenti;
- h) tutti gli interventi per l'esecuzione dei quali esistono in dotazione agli uffici i mezzi necessari nonché esiste la manodopera dipendente, quali, a titolo di esempio, movimenti di terra o similari;
- i) pavimentazioni stradali eseguibili con i mezzi in dotazione e la manodopera dipendente;
- j) piccole manutenzioni edili quali opere da pittore, da falegname, da idraulico o da elettricista;
- k) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente quando vi è necessità ed urgenza di completare i lavori.

Art. 7 Lavori in amministrazione diretta

Nel caso di esecuzione in amministrazione diretta, il R.U.P. organizza ed esegue i lavori di cui all'articolo precedente, utilizzando la manodopera dipendente ed i mezzi in dotazione, acquistando direttamente i materiali e, eventualmente, noleggiando i mezzi, osservata la procedura di cui al successivo art. 12, fermo restando il limite di spesa complessiva pari, in ogni caso, a 50.000 Euro.

Se le prestazioni da acquisire sono di importo complessivamente inferiore a 20.000 Euro, il R.U.P. può procedere all'affidamento diretto, prescindendo dall'indagine di mercato prevista all'art. 12: in tal caso il R.U.P. dovrà, in sede di rendiconto, attestare la congruità dei prezzi praticati.

Art. 8 Lavori per cottimi

I lavori definiti al precedente articolo 6 sono eseguibili anche per cottimi: in tal caso l'importo massimo consentito è pari a 200.000 Euro e la procedura di affidamento è definita nel successivo articolo 12.

Nell'esecuzione dei lavori per cottimi, il R.U.P. si avvale dell'organizzazione di un'impresa edile. Se i lavori sono di importo inferiore a 20.000 Euro, il R.U.P. può procedere ad affidamento diretto, prescindendo dall'indagine di mercato prevista all'art. 12: in tal caso, il R.U.P. dovrà, in sede di rendiconto, attestare la congruità dei prezzi praticati..

L'atto di cottimo deve contenere tutte le indicazioni stabilite dalla vigente normativa.

Art. 9 Lavori d'urgenza

Il R.U.P. compila il verbale prescritto dalla vigente normativa acclarante la necessità di provvedere d'urgenza e trasmette lo stesso all'ente, indicando le risorse necessarie per la realizzazione dell'intervento.

La Giunta provinciale procede al reperimento, stanziamento ed assegnazione delle risorse anche al di fuori del programma di opere pubbliche al momento approvato.

Art. 10 Procedura di somma urgenza

In caso di pericolo per la pubblica incolumità, il R.U.P. oppure il funzionario addetto allo specifico settore di attività, quale zona stradale oppure bacino fluviale oppure edilizia scolastica, può redigere un verbale di somma urgenza acclarante lo stato di fatto, disponendo contemporaneamente l'immediata esecuzione dei lavori entro il limite massimo di 200.000 Euro o comunque entro il limite indispensabile per rimuovere detto stato di pericolo per la pubblica incolumità. Contestualmente agli adempimenti di cui sopra, il R.U.P. oppure il funzionario ordinante la spesa riferisce al dirigente dell'area di appartenenza il quale deve pronunciarsi nel merito, approvandone o meno l'operato. In caso di denegata approvazione, il dirigente è tenuto a pronunciarsi nel merito delle spese eventualmente già eseguite.

La redazione della perizia giustificativa ed ogni ulteriore adempimento in merito alla liquidazione della spesa è regolato dalla vigente normativa.

Art.11 Lavori in appalto

Ogni lavoro di interesse dell'Ente può comunque essere eseguito in appalto, indipendentemente dalle sue caratteristiche oggettive, affidandone cioè l'esecuzione ad una impresa dotata di una propria autonoma organizzazione.

L'individuazione dell'impresa appaltatrice è effettuata secondo le procedure individuate dalla vigente normativa alle quali si fa espresso rinvio, fatte salve comunque le seguenti norme regolamentari.

Art. 12 Indagine di mercato

Nei casi contemplati dai precedenti articoli 7, I° comma, e 8, I° comma, l'affidamento dei lavori è effettuato previo esperimento di una indagine di mercato tra almeno 5 imprese.

Detta indagine di mercato deve osservare le seguenti formalità:

- a) compatibilmente con le esigenze di efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa, deve essere invitato contemporaneamente e per iscritto il maggior numero di imprese, in ogni caso, non meno di 5;
- b) ogni impresa deve essere messa in grado di conoscere compiutamente gli atti tecnici posti a base di gara anche mediante sopralluogo guidato;
- c) le ditte da invitare all'indagine di mercato sono, in primo luogo, quelle che hanno chiesto di essere invitate alla procedura di licitazione privata semplificata, osservando pertanto i medesimi criteri di rotazione previsti per detto caso;
- d) la qualificazione dell'impresa aggiudicataria deve essere sempre verificata in base alla vigente normativa;
- e) sono fatte salve tutte le norme stabilite per le gare in materia di garanzie assicurative, osservanza della normativa sul lavoro dei disabili, osservanza degli obblighi previdenziali assicurativi, retributivi e fiscali;
- f) le offerte, presentate in busta sigillata, devono essere aperte contemporaneamente dal R.U.P. il quale è tenuto a garantire ai diretti interessati che lo richiedono l'accesso agli atti procedurali;
- g) le risultanze dell'indagine di mercato sono approvate dal Dirigente interessato con propria determinazione.

Art.13 Licitazione semplificata

In osservanza della vigente normativa si procede all'individuazione dell'appaltatore con il metodo della licitazione semplificata, invitando a gara almeno 30 ditte. Nel caso di realizzazione di

impianti tecnologici, la licitazione semplificata è esperita tra le imprese resesi disponibili, semprechè le stesse non siano inferiori a 10.

Se risultano presentate domande di invito alla procedura di licitazione semplificata da parte di più di 30 ditte, si procede invitando a rotazione almeno 30 ditte per volta, individuando le medesime tramite sorteggio al quale vengono ammesse in primo luogo le imprese aventi la struttura aziendale più vicina alle dimensioni ed alle caratteristiche del lavoro nonché, in caso di numero insufficiente, le imprese aventi sede nel luogo più vicino a quello di esecuzione dei lavori: a tal fine l'Ufficio provvederà, sulla base della cifra d'affari dimostrata, ad assegnare preventivamente ad ogni impresa una fascia preferenziale di importo nonché di genere di lavori.

Nel caso che un'impresa non partecipi a due licitazioni semplificate alle quali era stata invitata, viene esclusa dall'invito all'ulteriore licitazione successivamente indetta.

Art.14 Commissioni di gara

L'indagine di mercato indetta per l'affidamento in appalto di un intervento è, di regola, presieduta dal R.U.P. il quale pertanto provvede all'indizione della stessa, al suo espletamento ed all'aggiudicazione.

Per quanto invece concerne le procedure formali, il R.U.P. si avvale dell'opera dell'Ufficio Contratti - Area Amministrazione Generale, il quale provvede pertanto autonomamente all'indizione, espletamento ed aggiudicazione dell'intera procedura, riferendo al R.U.P. medesimo una volta ultimata la stessa.

In caso di procedura comportante l'aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa, la commissione di gara è sempre presieduta dal R.U.P. ed è composta da almeno altri 2 membri, tra i quali un esperto nella specifica tipologia di intervento ed un esperto amministrativo.

Art.15 Procedura verifica requisiti tecnico finanziari a campione

La verifica dei requisiti tecnico-finanziari è effettuata, nei casi stabiliti dalla legge, mediante sorteggio eseguito dal R.U.P. alla presenza di due testimoni, osservata comunque la normativa vigente.

In caso di licitazione semplificata, la verifica dei requisiti è disposta ordinariamente per tutti coloro che chiedono la ammissione contestualmente alla presentazione della domanda medesima .

In caso di procedura di gara formale, il sorteggio di cui al primo comma è eseguito seduta stante da colui che presiede la gara, subito dopo aver verificato i requisiti di ammissione a gara.

TITOLO III SERVIZI

CAPO I

Incarichi di collaborazione esterna e di prestazione d'opera intellettuale

Art.16 Oggetto

Il presente capo disciplina i criteri e le modalità di conferimento degli incarichi di collaborazione esterna nonché di prestazione d'opera intellettuale fatta salva l'applicazione della normativa europea, statale e regionale vigente nella specifica materia, in particolare per quanto riguarda la procedura di scelta del contraente.

Art.17 Disciplinare

Il conferimento degli incarichi previsti nel presente regolamento consiste nella stipulazione di un contratto di prestazione d'opera intellettuale ai sensi degli artt. da 2229 a 2238 del codice civile.

Il contratto di cui al precedente comma deve, in ogni caso, contenere i seguenti elementi:

- a) qualificazione professionale o esperienza dell'incaricato;
- b) definizione analitica del contenuto delle prestazioni;
- c) durata dell'incarico o termine per il compimento dello stesso;
- d) ammontare corrispettivo oltre oneri fiscali/previdenziali;
- e) elezione domicilio presso il Tribunale della Spezia;
- f) penale giornaliera in caso di ritardo;
- g) garanzia assicurativa prestata dall'incaricato o motivazione dell'esonero;
- h) accollo spese contrattuali da parte dell'incaricato;
- i) accettazione del presente regolamento.

Art.18 Ammissibilità degli incarichi

La Provincia utilizza e valorizza al massimo le risorse tecniche e professionali interne.

Il ricorso a forme di collaborazione esterna o di prestazione intellettuale è perciò ammesso solo nei casi seguenti:

- a) per esigenze alle quali non può essere fatto fronte con personale in servizio, tenuto conto dei tempi di realizzazione del progetto risultanti da scadenze prefissate;
- b) per situazioni d'urgenza oppure di emergenza oppure di sicurezza pubblica, quando non sia possibile o sufficiente l'apporto degli uffici provinciali;
- c) per particolari esigenze alle quali non può essere fatto fronte con personale in servizio, attesa la particolare specificità delle prestazioni per l'assolvimento delle quali non risulta esistente all'interno dell'ente la professionalità richiesta o non sia stata acquisita sulla materia necessaria esperienza professionale da parte del personale dipendente.

In tutti i casi valgono tuttavia i limiti generali stabiliti dal successivo articolo 20.

La sussistenza delle condizioni di cui al precedente comma 2°, punti a), b) e c) è accertata dal Dirigente il quale ne dà atto nel contesto della propria determinazione a contrarre.

Art.19 Soggetti incaricati

Gli incarichi disciplinati dal presente regolamento possono essere conferiti:

- a) a soggetti, che in relazione alla natura dell'incarico, siano in possesso di comprovata e documentata competenza professionale;
- b) a soggetti in possesso di specifico titolo di studio e relativa abilitazione professionale, fatti salvi gli eventuali ulteriori requisiti richiesti da norme speciali in materia oppure ad Enti o Società di studio e progettazione; in quest'ultimo caso l'incarico verrà responsabilmente assunto dal rappresentante della persona giuridica il quale dovrà possedere i requisiti professionali anzidetti;
- c) a docenti universitari nelle materie di specifica competenza oppure alle Università ed alle loro strutture organizzative; in quest'ultimo caso l'incarico verrà responsabilmente assunto dal rappresentante della persona giuridica il quale dovrà possedere i requisiti professionali anzidetti;
- d) a dirigenti o funzionari pubblici, fatta salva l'autorizzazione dell'Amministrazione di appartenenza secondo quanto disposto dall'art. 58, comma 5° e seguenti, D.Lg 29/1993 e successive modificazioni;
- e) in caso di prestazioni aventi ad oggetto attività artistiche o creative e come tali non rientranti nei casi di cui alle lettere precedenti, a soggetti dotati di comprovata capacità ed esperienza.

Art.20 Condizioni e limiti generali

L'attribuzione di incarichi di collaborazione esterna o di prestazione intellettuale è subordinata alla disponibilità finanziaria ed alla specifica dimostrazione della ricorrenza di una delle fattispecie descritte all'art. 18, comma 2, lett. a), b) e c).

Il limite di durata temporale stabilito per ogni incarico non può in nessun caso eccedere il termine previsto per il compimento del singolo progetto. Detto limite può essere prorogato solo con apposito provvedimento recante le motivazioni inerenti al mancato perfezionamento dell'incarico nei tempi previsti.

Art.21 Contenuti

Le prestazioni intellettuali possono avere solo i seguenti contenuti:

- a) trattazione, progettazione, studio e soluzione di particolari compiti o problemi o procedure di rilevante importanza;
- b) predisposizione di programmi e progetti di lavori ed opere pubbliche nonchè direzione e collaudo degli stessi;

Le collaborazioni esterne possono avere solo i i seguenti contenuti:

- a) assistenza e consulenza in determinati settori o materie nonchè attività di regolamentazione, programmatoria o di studio;
- b) assistenza e consulenza legale, informatica, organizzativa, contabile, tributaria e assicurativa, compresa quella prestata per la formulazione di programmi e progetti di riqualificazione degli uffici e del personale.

Art.22 Incompatibilità

Il soggetto incaricato ai sensi del presente regolamento non può intrattenere altri rapporti professionali o di lavoro che possono risultare formalmente o sostanzialmente incompatibili con l'incarico affidato.

Art.23 Svolgimento degli incarichi

Al fine dell'espletamento dell'incarico loro conferito, agli incaricati è consentito l'accesso agli uffici ed agli atti nonchè l'uso di archivi, strumenti, procedure, banche dati della Provincia ed è altresì consentito di ottenere collaborazione dai dirigenti e dal personale provinciale.

L'incaricato può inoltre avvalersi di collaboratori di sua fiducia, pur rimanendo unico referente responsabile dell'incarico conferitogli.

L'incaricato si assume ogni responsabilità per fatti direttamente o indirettamente connessi allo svolgimento dell'incarico e, a tal fine, la Provincia resta sollevata da ogni onere.

Se l'incaricato non procede nell'esecuzione delle prestazioni affidategli nel termine e nei modi definiti mediante la diligenza che l'incarico stesso richiede, è facoltà della Provincia revocare l'incarico previa diffida con fissazione di congruo termine per l'adempimento, pagando unicamente il compenso dovuto per l'opera prestata sino al momento in cui viene pronunciata la revoca.

Resta salva la responsabilità del professionista per ogni danno comunque derivante dalla non esatta o non tempestiva esecuzione dell'incarico.

Art.24 Corrispettivo

Il corrispettivo viene concordato con il soggetto incaricato, sulla base delle tariffe professionali e delle riduzioni da esse consentite.

In mancanza di specifiche tariffe professionali, il corrispettivo può essere concordato insieme all'eventuale rimborso delle spese.

La liquidazione del corrispettivo è di regola effettuata in unica soluzione al termine dell'incarico, fatto salvo il caso di collaborazioni ad esecuzione prolungata per le quali può essere previsto il pagamento frazionato ed a scadenza predeterminata.

Art.25 Competenze

Gli incarichi di collaborazione esterna o di prestazione intellettuale, per obiettivi contenuti nei piani di gestione assegnati ai dirigenti con formali provvedimenti dell'Amministrazione, sono conferiti con determinazione dirigenziale secondo i criteri di cui ai piani medesimi, laddove espliciti e comunque nel rispetto degli articoli che precedono.

Gli incarichi di collaborazione esterna o di prestazione intellettuale, per obiettivi non contenuti nei piani di gestione assegnati ai dirigenti, sono conferiti con motivata deliberazione della Giunta Provinciale nel rispetto degli articoli che precedono.

CAPO II

Servizi strumentali diversi

Art.26 Oggetto

Il presente capo disciplina i criteri e le modalità di acquisizione dei servizi strumentali occorrenti per il funzionamento degli uffici e per il raggiungimento dei compiti di istituto, fatta salva l'applicazione della normativa europea, statale e regionale vigente nella specifica materia, in particolare per quanto riguarda la procedura di scelta del contraente.

Art.27 Servizi in economia

Sono eseguibili in economia i seguenti servizi:

- a) manutenzione e gestione degli impianti siti negli edifici provinciali, compresa ogni prestazione necessaria per assicurarne il buon funzionamento, esclusa solo la fornitura degli articoli indicati nel successivo art. 32;
- b) manutenzione e riparazione di mobili, arredi o utensili; noleggio o riparazione di macchine ed attrezzature anche informatiche per gli uffici;
- c) riparazione, manutenzione e noleggio di mezzi di trasporto;
- d) manutenzione e riparazione di apparecchi di registrazione o trasmissione di informazioni o dati;
- e) corsi di formazione e perfezionamento del personale;
- f) affitto di locali per esigenze occasionali;
- g) spese postali, telegrafiche e assimilabili;
- h) rilegatura e conservazione di libri, riviste o giornali;
- i) trasporti, spedizioni, imballaggio e facchinaggio;
- j) traduzioni, registrazioni o trascrizioni;
- k) accertamenti sanitari nei confronti del personale;

- l) inserzioni pubblicitarie in caso di formali procedure concorsuali oppure per necessità di trasparenza dell'azione amministrativa;
- m) spese minute di ordine corrente non previste nei punti precedenti sino all'importo di 2.500 Euro.

Art. 28 Servizi in appalto

Sono eseguibili in appalto i seguenti servizi:

- a) pulizia e disinfestazione;
- b) vigilanza;
- c) prestazioni diverse in campo assicurativo;
- d) i servizi di cui al precedente art. 27 qualora di importo superiore a 10.000 Euro.

Art. 29 Modalità affidamento servizi in economia

I servizi in economia sono affidati direttamente al prestatore del servizio medesimo, senza necessità di attivare una procedura concorsuale, sino all'importo di 2.500 Euro.

I medesimi servizi in economia, qualora l'importo degli stessi sia inferiore a 10.000 Euro, sono affidati previo esperimento di una indagine di mercato tra almeno 5 ditte, osservate le formalità seguenti:

- a) l'invito a presentare offerta deve essere spedito contemporaneamente insieme ad un foglio condizioni tale da consentire di conoscere compiutamente il contenuto delle prestazioni richieste;
- b) le offerte, presentate in busta sigillata, devono essere aperte contemporaneamente, garantendo ai diretti interessati che lo richiedono l'accesso agli atti procedurali;
- c) le risultanze dell'indagine di mercato sono approvate dal dirigente con propria determinazione.

Sono comunque affidati direttamente, senza necessità di attivare una procedura concorsuale, i servizi in economia se resi di fatto da un solo prestatore, quali quelli indicati all'articolo 27, lett. g) e k): in tali casi non vale il limite di valore sopra indicato.

Per quanto concerne i servizi indicati all'articolo 27, lett. f), è fatta comunque salva la valutazione dello specifico interesse pubblico da soddisfare e quindi dell'attitudine del bene immobile ad assicurare il raggiungimento dell'interesse pubblico medesimo.

Art. 30 Modalità affidamento servizi in appalto

I servizi in appalto sono affidati mediante procedura formale, ristretta oppure aperta, osservata la vigente normativa.

I servizi assicurativi possono essere affidati ad un Broker il quale a sua volta può essere individuato mediante una procedura di pubblica evidenza.

TITOLO IV FORNITURE DI BENI

Art.31 Oggetto

Il presente titolo disciplina le modalità di provvista dei beni necessari per il funzionamento degli uffici provinciali e per il raggiungimento dei compiti di istituto, fatta salva l'applicazione della

normativa europea, statale e regionale vigente nella specifica materia, in particolare per quanto riguarda la procedura di scelta del contraente.

Art.32 Forniture in economia

Sono disposte in economia le seguenti forniture purchè di importo non superiore a 10.000 Euro:

- a) cancelleria, pubblicazioni, materiale d'ufficio e di pulizia;
- b) carburanti, lubrificanti e pezzi di ricambio, per gli automezzi in dotazione;
- c) combustibile da riscaldamento;
- d) energia elettrica, gas, acqua e somministrazioni diverse;
- e) materiali diversi per il funzionamento degli impianti installati negli edifici provinciali;
- f) arredi e macchine anche informatiche per ufficio nonché soft ed hardware;
- g) premi di rappresentanza e spese diverse di ospitalità;
- h) libri, riviste e giornali nonché forniture tipografiche diverse;
- i) spese minute di ordine corrente non previste nei punti precedenti fino all'importo di 2.500 Euro.

Art.33 Forniture in appalto

Sono affidate in appalto tutte le forniture non rientranti nei casi di cui al precedente articolo 32, osservata pertanto la vigente normativa nella specifica materia.

Art.34 Modalità di affidamento

Sia nel caso delle forniture in economia che nel caso delle forniture in appalto, l'ufficio proponente la spesa è tenuto ad assicurare, compatibilmente con le esigenze del servizio, l'uniformità del bene richiesto con quelli eventualmente già in dotazione e ciò al fine di consentire la standardizzazione nonché la fungibilità delle dotazioni ed inoltre ovvie economie di manutenzione ed esercizio.

Fatto salvo quanto indicato nei commi precedenti, le forniture in economia sono affidate direttamente senza necessità di attivare una procedura concorsuale, quando l'importo complessivo della singola fornitura non supera 5.000 Euro.

Nei limiti di spesa indicati nell'articolo 32 e pari a 10.000 Euro, l'affidamento delle forniture in economia è effettuato previo esperimento di una indagine di mercato tra almeno 5 ditte, osservate le formalità seguenti:

- a) l'invito a presentare offerta deve essere spedito contemporaneamente insieme ad un foglio condizioni tale da consentire di conoscere compiutamente il contenuto delle prestazioni richieste;
- b) le offerte, presentate in busta sigillata, devono essere aperte contemporaneamente, garantendo ai diretti interessati che lo richiedono l'accesso agli atti procedurali;
- c) le risultanze dell'indagine di mercato sono approvate dal dirigente con propria determinazione.

Oltre il limite di spesa pari a 10.000 Euro, le forniture di interesse dell'ente sono comunque affidate in appalto, osservata la normativa vigente nella specifica materia.

Sia nel caso di acquisti in economia che di acquisti in appalto, il Responsabile del procedimento è tenuto a verificare preventivamente le condizioni complessive di vendita indicate nei contratti CONSIP per la prestazione oggetto della procedura; dette condizioni costituiscono complessivamente il termine di paragone per la verifica della convenienza ed economicità della prestazione.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art.35 Modalità stipula contratto

I contratti conseguenti a formali procedure di aggiudicazione sono stipulati in forma pubblica amministrativa.

I contratti relativi all'affidamento di prestazioni in economia sono stipulati mediante scambio di corrispondenza commerciale, oppure mediante scrittura privata, oppure mediante obbligazione stesa appiedi del capitolato speciale oppure del foglio condizioni.

Art. 36 Forme di pubblicità

Il presente regolamento è tenuto in perenne pubblicazione all'Albo dell'Ente ed è portato a conoscenza delle categorie imprenditoriali, presumibilmente interessate, mediante invio a tutte le organizzazioni di categoria.

Art. 37 Verifica congruità prezzi - Rinnovi contrattuali

Nei casi stabiliti dalla vigente normativa, è comunque fatta salva l'esigenza di procedere alla verifica periodica di congruità dei prezzi praticati.

Inoltre, sempre in osservanza delle norme vigenti e nei casi dalle stesse previsti, è consentito il rinnovo dei contratti a scadenza su motivata proposto dell'ufficio interessato.

Art. 38 Entrata in vigore

La data di entrata in vigore del presente Regolamento è comunicata agli uffici mediante provvedimento del Dirigente Area Amministrazione Generale, subordinatamente all'avvenuto positivo esame dell'Organo Regionale di Controllo.